



Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato con deliberazione del Presidente Coni n. 118/64 del 24 novembre 2020

Sommario

NORME GENERALI.....	5
ART. 1	5
SCOPI E FINI ISTITUZIONALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	5
ART. 2	5
ORGANIZZAZIONE FEDERALE	5
ART. 3	5
I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	5
TITOLO I.....	5
DEGLI AFFILIATI.....	5
ART. 4	5
RILEVANZA DELL'AFFILIAZIONE.....	5
ART. 5	6
REQUISITI PER L'AFFILIAZIONE. PRINCIPI ESSENZIALI DEGLI ORDINAMENTI INTERNI.....	6
ART. 6	6
PROCEDIMENTO PER L'AFFILIAZIONE	6
ART. 7	6
DIVIETO DI DENOMINAZIONI SOCIALI IDENTICHE O SIMILARI	6
ART. 8	7
ANNO SPORTIVO	7
ART. 9	7
RINNOVO ANNUALE DELL'AFFILIAZIONE	7
ART. 10	7
MODIFICHE DEGLI STATUTI, DEI REGOLAMENTI INTERNI E VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE E DI RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI	7
ART. 11	7
ABBINAMENTO PUBBLICITARIO	7
ART. 12	8
CONTRATTO PUBBLICITARIO	8
ART. 13	8
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE	8
ART. 14	8
INCORPORAZIONE	8
ART. 15	8
FUSIONE	8
ART. 16	9
TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE.....	9
ART. 17	9
CESSAZIONE DELL'AFFILIATO.....	9
TITOLO II	9
DEI TESSERATI.....	9
ART. 18	9
CATEGORIE.....	9
ART. 19.....	9
RILEVANZA DEL TESSERAMENTO.....	9
ART. 20	9
PROCEDURA DEL TESSERAMENTO	9
ART. 21	10
TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI.....	10
ART. 22	10
EQUIPARAZIONE DI ATLETI STRANIERI	10
ART. 23	10
ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE ATLETICA	10
ART. 24	11
TUTELA SANITARIA.....	11
ART. 25	11
INCOMPATIBILITÀ	11
TITOLO III.....	11
DEL VINCOLO SPORTIVO	11
ART. 26	11
VINCOLO SPORTIVO TRA ATLETA E AFFILIATO	11

ART. 27	12
CESSAZIONE E SCIoglimento DAL VINCOLO DEGLI ATLETI.....	12
ART. 28	12
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLO SCIoglimento DEL VINCOLO DEGLI ATLETI.....	12
ART. 29	13
LIMITI AL TRASFERIMENTO AD ALTRO AFFILIATO.....	13
ART. 30.....	13
TRASFERIMENTO PROVVISORIO	13
ART. 31	13
TRASFERIMENTO DEFINITIVO A TITOLO GRATUITO	13
ART. 32	13
TRASFERIMENTO DEFINITIVO A TITOLO ONEROSO;	13
SCIoglimento DEL VINCOLO A TITOLO ONEROSO	13
ART. 33	14
VINCOLO DEI TECNICI, CESSAZIONE E SCIoglimento DEL VINCOLO.....	14
ART. 34	14
VINCOLO DEI DIRIGENTI, CESSAZIONE E SCIoglimento DEL VINCOLO.....	14
TITOLO IV.....	14
DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE	14
ART. 35	14
DISTINZIONI.....	14
ART. 36	14
REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ	14
ART. 37	14
DURATA DELLE CARICHE.....	14
ART. 38	14
DIMISSIONI E REVOCA	14
ART. 39	15
FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	15
ART. 40	15
FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI INDIVIDUALI.....	15
ART. 41	15
CONFLITTI DI COMPETENZA.....	15
ART. 42	15
SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI SETTORI, COMMISSIONI E COMITATI	15
TITOLO V.....	15
DEGLI ORGANI STATUTARI.....	15
CAPO I L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	15
ART. 43	15
PARTECIPAZIONE	15
ART. 44	16
DELEGA.....	16
ART. 45	16
ELENCO UFFICIALE DEI VOTANTI	16
ART. 46	16
RICORSO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI.....	16
ART. 47	16
AVVISO DI CONVOCAZIONE	16
ART. 47 BIS	
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI	
ART. 48	17
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	17
ART. 49	18
COMMISSIONE CONVALIDA CANDIDATURE	18
ART. 50	18
RICORSO AVVERSO L'ESCLUSIONE O LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE	18
ART. 51	18
COMMISSIONE VERIFICA POTERI	18
ART. 52	19
COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL'ASSEMBLEA;	19
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.....	19
ART. 53	19
COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	19
ART. 54	19

SISTEMI DI VOTAZIONE.....	19
ART. 55	20
PROCEDIMENTI E MAGGIORANZE PER LE ELEZIONI DELLE	20
CARICHE FEDERALI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	20
ART. 56	20
VERBALE DELL'ASSEMBLEA	20
ART. 57	20
CONTROVERSIE.....	20
CAPO II IL PRESIDENTE FEDERALE.....	21
ART. 58	21
RAPPORTI CON GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI.....	21
ART. 59	21
DELEGA DEI POTERI	21
ART. 60	21
PROVVEDIMENTI DI ESTREMA URGENZA	21
CAPO III IL CONSIGLIO FEDERALE.....	21
ART. 61	21
TERMINI E PROCEDIMENTI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	21
ART. 62	21
ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI	21
ART. 63	21
CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI	21
ART. 64	21
FORME DELLA CONVOCAZIONE.....	21
ART. 65	22
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	22
ART. 66	22
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	22
ART. 67	22
MODALITÀ DI VOTAZIONE	22
ART. 68	22
NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI.....	22
ART. 69	22
COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE	22
ART. 70	22
INCOMPATIBILITÀ	22
CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	23
ART. 71	23
COMPETENZA	23
ART. 72	23
VERBALIZZAZIONI	23
ART. 73	23
CESSAZIONE E SOSTITUZIONI	23
ART. 74	23
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA.....	23
ART. 75	23
INCOMPATIBILITÀ	23
TITOLO VI.....	23
DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI.....	23
ART. 76	23
SETTORI, COMMISSIONI, COMITATI E DIPARTIMENTI	23
ART. 77	24
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SETTORI E COMITATI OPERATIVI	24
ART. 78	24
SETTORE AGONISTICO NAZIONALE (SAN).....	24
ART. 79	25
SETTORE SQUADRE NAZIONALI (SSN).....	25
ART. 80	25
SETTORE PROMOZIONALE E SCOLASTICO (SPS)	25
ART. 81	25
SETTORE COMUNICAZIONE (SC)	25
ART. 82	26
SETTORE IMPIANTI SPORTIVI (SIS).....	26

ART. 83	26
SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE (SOT)	26
ART. 84	26
SETTORE MEDICO (SME).....	26
ART. 85	26
COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA)	26
ART. 86	27
COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT).....	27
ART. 87	27
COMMISSIONE CARTE FEDERALI (CCF)	27
ART. 88	27
COMMISSIONE REGOLE DI GIOCO (CRG).....	27
ART. 89	27
COMMISSIONE FEDERALE ATLETI (CFA)	27
TITOLO VII.....	27
DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	27
ART. 90	27
ORGANI DI GIUSTIZIA.....	27
ART. 91	27
ORGANI DI GIUSTIZIA COMPETENZE	27
TITOLO VIII.....	28
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.....	28
ART. 92	28
ORGANIZZAZIONE.....	28
ART. 93	28
L'ASSEMBLEA REGIONALE	28
ART. 94	29
LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	29
ART. 95	29
IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.....	29
ART. 96	30
IL CONSIGLIO REGIONALE.....	30
ART. 97	30
COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE.....	30
ART. 98	30
GESTIONE FINANZIARIA	30
ART. 99	31
I DELEGATI REGIONALI.....	31
ART. 100	31
LA DELEGAZIONE PROVINCIALE	31
ART. 101	31
LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI.....	31
ART. 102	31
ENTRATA IN VIGORE.....	31

NORME GENERALI

Art. 1

Scopi e fini istituzionali della Federazione Italiana Hockey

1. In attuazione dello Statuto Federale, con particolare riguardo all'art. 2 dello stesso, la F.I.H. attraverso la propria organizzazione federale persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo degli Organi e dei soggetti in essa contemplati.

Art. 2

Organizzazione federale

1. Gli Organi e le strutture della FIH, a mezzo dei quali la Federazione realizza le proprie attività istituzionali, sono indicati nell'art. 16 dello Statuto.

Art. 3

I soggetti della Federazione Italiana Hockey

1. Sono Affiliate alla FIH tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
2. Sono tesserati alla FIH tutti i soggetti che hanno richiesto o conseguito il tesseramento ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.
3. Gli Istituti scolastici o gruppi simili che effettuano esclusivamente attività promozionale e scolastica, possono essere affiliati ai sensi dell'art. 4 comma 10 dello Statuto, pertanto senza obbligo di richiedere il Codice Fiscale e di iscriversi nel registro CONI delle Associazioni sportive; per il tesseramento si applicano le norme art. 9 dello Statuto. I gruppi scolastici e simili non hanno diritto di voto nelle Assemblee federali.
4. Le Associazioni o gruppi sportivi che intendono svolgere attività non agonistica possono essere affiliati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto senza obbligo di essere in possesso del Codice Fiscale e di essere iscritti al Registro CONI delle Associazioni sportive; per il tesseramento si applicano le norme di cui all'articolo 9 dello Statuto; sono escluse dal diritto di voto nelle Assemblee federali.

TITOLO I DEGLI AFFILIATI

Art. 4

Rilevanza dell'affiliazione

1. L'affiliazione, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dei Regolamenti federali, conferisce lo status di Affiliato alla F.I.H. ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche e Gruppi Sportivi ai sensi dell'art. 4.1 dello Statuto¹⁰ 5, nonché a società sportive costituite ai sensi dello stesso art. 4 al punto 2 dello Statuto.
2. Solo gli Affiliati possono praticare lo sport controllato dalla F.I.H. e svolgere, con il tesseramento dei propri atleti, tecnici e dirigenti, attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey: Hockey su prato, Hockey indoor, Beach Hockey, Parahockey, in Italia e nell'ambito della Federazione Europea di Hockey (E.H.F.) e della Federazione Internazionale di Hockey (I.H.F.) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e della Federazione Italiana Sport Degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) per quanto attiene l'attività paralimpica.
3. In particolare, essi partecipano all'Assemblea della F.I.H. e a quelle territoriali nei termini e secondo le modalità dello Statuto e del presente regolamento; partecipano all'attività agonistica, promozionale e amatoriale federale usufruendo dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIH e dal CONI.
4. Gli Affiliati hanno l'obbligo di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI; l'iscrizione dovrà essere regolarizzata entro la fine dell'anno sportivo pena la decadenza dell'affiliazione dalla F.I.H.
5. Gli Istituti Scolastici o gruppi simili organizzati in forma di Associazioni Sportive che effettueranno esclusivamente attività promozionale a livello scolastico possono chiedere l'affiliazione alla F.I.H. in deroga al requisito dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive e del possesso del Codice Fiscale; l'affiliazione in questo caso non darà diritto al voto di cui all'art. 17 comma 7 lettera a) dello Statuto.

6. Dall'appartenenza alla F.I.H. derivano all'Affiliato tutti i doveri ed i diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti federali e la soggezione ai poteri organizzativi e disciplinari esercitati dai competenti Organi e alle loro definitive decisioni.
7. L'affiliazione implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte degli affiliati e dei propri tesserati di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H. e di quelle cui il medesimo si richiama.

Art. 5

Requisiti per l'affiliazione. Principi essenziali degli ordinamenti interni

1. Sono affiliati alla F.I.H. le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, che intendano praticare attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey, e le altre specialità di cui all'art. 4, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Gli Statuti degli Affiliati devono essere adeguati ai requisiti previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni nonché a quelli del C.I.P. per coloro che svolgono attività paralimpica e devono prevedere:
 - a) una denominazione distintiva;
 - b) i colori sociali;
 - c) una sede;
 - d) un Consiglio direttivo, composto da almeno tre componenti tesserati, di cui uno con funzioni di Presidente e di un sostituto che possa agire per nome e conto dell'Affiliato;
 - e) criteri democratici per la elezione, la nomina e il funzionamento degli organi;
 - f) assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - g) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri Affiliati alla FIH;
 - h) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'Affiliato;
 - i) casi e modi di scioglimento o cessazione;
 - j) una denominazione sociale distintiva che deve contenere la finalità sportiva e la specifica "associazione sportiva dilettantistica", A.S.D. o, nel caso di Società per azioni o a responsabilità limitata, l'assenza dello scopo di lucro;
 - k) obbligo di conformarsi agli Statuti e ai Regolamenti del CONI, CIP-FISDIR e della F.I.H.

Art. 6

Procedimento per l'affiliazione

1. La domanda di affiliazione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti con l'osservanza delle istruzioni diramate dalla Segreteria federale e, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società Associazioni Sportiva Dilettantistica e deve indicare le specialità che l'Affiliato intende praticare tra quelle previste dal sopraccitato art. 4.
2. La domanda deve essere corredata dallo Statuto in duplice copia e dal verbale di costituzione dell'Affiliato e deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato agli uffici competenti a riceverla accompagnata dalla prevista tassa di affiliazione. La domanda può essere trasmessa tramite pec; inoltre deve contenere l'indicazione del Codice Fiscale e la dichiarazione di disponibilità dell'uso di una struttura sportiva idonea alla pratica dell'hockey o di una o più delle specialità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Deve sempre procedersi al deposito della firma di quanti possono sostituirsi al Legale rappresentante o agire per l'Affiliato secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 2, lettera d), indicando eventuali limitazioni a tale potestà.
4. Il Consiglio Federale, previo riconoscimento degli Affiliati ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delibera sulla domanda con la verifica dell'osservanza delle formalità e dei requisiti richiesti.
5. La deliberazione viene notificata a cura della Segreteria federale non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pronuncia della stessa, a mezzo lettera raccomandata o pec, restituendo altresì una copia vidimata dello Statuto dell'Affiliato.
6. Gli effetti dell'affiliazione, qualora accolta, decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale. La Delibera di accettazione della Affiliazione determina il riconoscimento dell'Affiliato ai fini sportivi per l'iscrizione nel Registro CONI.

Art. 7

Divieto di denominazioni sociali identiche o similari

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.H. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Gli Affiliati hanno altresì diritto alla tutela dell'emblema sociale ove questo sia stato depositato presso la F.I.H.
3. Non può farsi luogo all'affiliazione nel caso di denominazione sociale identica o simile a quella di altro Affiliato e il Consiglio Federale può sempre pretendere modifiche o rettifiche delle denominazioni perché non ritenute sufficientemente distintive o per ragioni di opportunità.
4. È fatto altresì espresso divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici o la intestazione a persone viventi o assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

Art.8 Anno sportivo

1. L'anno sportivo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 9 Rinnovo annuale dell'affiliazione

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente. Il rinnovo della affiliazione viene effettuato inviando alla Segreteria federale, entro il termine del 15 giugno dell'anno sportivo in corso, l'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante, con l'osservanza delle formalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
2. La sanatoria di domande di rinnovo tardive o non corredate dall'attestato di avvenuto pagamento della tassa deve essere effettuata entro il termine ultimo del 31 agosto e in ogni caso deve essere corrisposta una soprattassa nella misura annualmente determinata.
3. Decorso tale ulteriore termine non può farsi luogo a nessuna sanatoria. Eventuali domande comunque proposte, verranno considerate come richieste di nuova affiliazione con anzianità dalla data della nuova delibera di accoglimento da parte del Consiglio Federale.
4. Gli Affiliati nella domanda di riaffiliazione confermano od aggiornano gli obblighi previsti dall'art.4 del presente Regolamento.

Art. 10 Modifiche degli Statuti, dei regolamenti interni e variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Affiliati

1. Le eventuali modifiche degli Statuti e delle regolamentazioni interne degli Affiliati debbono essere comunicate entro trenta giorni trasmettendone copia sottoscritta dal Legale rappresentante.
2. Le modificazioni stesse sono soggette all'approvazione del Consiglio Federale per quanto attiene alla verifica dei requisiti per l'affiliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto e per i suoi provvedimenti in ordine alla denominazione sociale previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. Sono egualmente soggette a tempestiva comunicazione il deposito delle firme di cui al precedente articolo 6, comma 3, e le variazioni di recapito postale. In mancanza di tale comunicazione sono da ritenere inefficaci a tutti gli effetti, le variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza dei sodalizi, di cui va ugualmente trasmessa copia del verbale dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio direttivo sottoscritto dal Legale rappresentante.

Art. 11 Abbinamento pubblicitario

1. Gli Affiliati che intendono abbinarsi con una qualsiasi organizzazione avente finalità commerciali o non commerciali, possono affiancare ad essa la ragione sociale dell'abbinante, ma devono inviare, a mezzo raccomandata o pec al Segretario Generale copia della deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Affiliato.
2. Alla scadenza dell'abbinamento l'Affiliato riacquista la sua originaria denominazione sociale dandone semplice comunicazione al Segretario Generale.
3. Le dimensioni del marchio o della scritta pubblicitaria da esporre sulle maglie di gioco sono regolamentate da apposita circolare della F.I.H.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare dei diritti di registrazione.

Art. 12
Contratto pubblicitario

1. È concesso agli Affiliati stipulare contratti di pubblicità con una qualsiasi organizzazione avente finalità commerciali o non commerciali, con la possibilità di mantenere la denominazione sociale inalterata negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno. Gli Affiliati devono inviare, a mezzo raccomandata o pec, al Segretario Generale, copia della deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Affiliato.
2. Alla scadenza del contratto pubblicitario l'Affiliato dovrà darne comunicazione al Segretario Generale.
3. Per quanto riguarda la pubblicità sulle maglie di gioco dispone il precedente articolo 11, comma 3.

Art. 13
Cambiamento di denominazione sociale

1. L' Affiliato che intende cambiare denominazione sociale deve inviare a mezzo raccomandata o pec al Segretario Generale copia della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Affiliato e copia del nuovo Statuto.
2. Il cambiamento della denominazione sociale è soggetto a quanto previsto nel precedente articolo 7, comma 3, ed inoltre non è ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale.
3. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del cambiamento di denominazione sociale.
4. Gli effetti del cambiamento di denominazione sociale decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
5. Le variazioni di denominazione e di sede devono essere comunicate anche al CONI che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 14
Incorporazione

1. Un Affiliato che incorpora uno o più altri Affiliati, mantiene senza alcuna variante la propria denominazione sociale, i propri colori, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.
2. Per procedere all'incorporazione l'Affiliato incorporante dovrà inviare, a mezzo raccomandata o pec, al Consiglio Federale, copia sottoscritta dal Legale rappresentante delle deliberazioni di merito dei Consigli direttivi di entrambi gli Affiliati ed il saldo degli eventuali debiti verso la FIH delle società interessate all'incorporazione.
3. Estinguendosi l'Affiliato incorporato, le eventuali attività o passività passano all'Affiliato incorporante.
4. Non sono ammesse incorporazioni di sodalizi aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
5. In ogni caso l'incorporazione, comunque non ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determina la cessazione del vincolo di tesseramento relativamente a tutti i tesserati dell'Affiliato incorporato.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo all'incorporazione.
7. Gli effetti dell'incorporazione decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
8. Dopo le delibere di incorporazione deve esserne data comunicazione al CONI, per l'aggiornamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 15
Fusione

1. Nel caso di fusione tra due o più Affiliati deve essere inviata, a mezzo raccomandata o pec, al Consiglio Federale, copia delle deliberazioni di merito degli organi sociali competenti di tutti gli Affiliati che vengono a cessare per effetto della fusione.
2. L'Affiliato risultante dalla fusione avrà una nuova denominazione, un Consiglio Direttivo di nuova elezione ed un nuovo Statuto che sarà soggetto a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento e all'art. 4 comma 3 dello Statuto.
3. Non sono ammesse fusioni tra Affiliati aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
4. L'Affiliato risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi degli Affiliati estinti, e resta affiliato con la migliore posizione sportiva posseduta dagli Affiliati medesimi. Per l'anzianità federale sarà confermata quella già appartenente al più anziano degli Affiliati che concorrono alla fusione.

5. In ogni caso le fusioni, le quali comunque non sono ammissibili quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determinano la cessazione del vincolo di tesseramento di tutti i tesserati.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo alla fusione.
7. Gli effetti della fusione decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
8. Dopo le delibere di fusione deve esserne data comunicazione al CONI per l'aggiornamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 16

Trasferimento della sede sociale

1. La domanda di approvazione del trasferimento della sede deve essere proposta al Consiglio Federale allegando il verbale, sottoscritto dal Legale rappresentante, della Assemblea dei Soci nella quale è stato deliberato il trasferimento.
2. L'Affiliato che trasferisce la propria sede deve modificare la propria denominazione sociale ove in questa sia compreso un riferimento geografico richiamante la sede precedente.
3. In ogni caso il trasferimento della sede in comune diverso da quello originario, il quale comunque non è ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determina la cessazione del vincolo di tesseramento di tutti i tesserati.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del trasferimento della sede.
5. La domanda di trasferimento sede deve essere trasmessa alla Federazione tramite raccomandata o pec.

Art. 17

Cessazione dell'Affiliato

1. La cessazione di appartenenza alla FIH è regolata dall'art. 8 dello Statuto.

TITOLO II DEI TESSERATI

Art. 18

Categorie

1. Le persone fisiche che possono aderire alla FIH sono indicate nell'art. 9 comma 1 dello Statuto.
2. Tutte le persone fisiche fanno parte della FIH all'atto del tesseramento, secondo le modalità indicate nello Statuto all'art. 9.
3. La categoria degli Ufficiali di Gara comprende: gli Arbitri, i Delegati Tecnici di Campo, i Cronometristi, il Commissario di Gara, i Referenti Tecnici.

Art. 19

Rilevanza del tesseramento

1. Solo i tesserati possono svolgere le attività organizzate dalla Federazione.
2. I tesserati esercitano i diritti ed osservano i doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti federali e sono assoggettati ai poteri disciplinari esercitati dai competenti organi di giustizia e alle decisioni dei medesimi.
3. Il tesseramento implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del tesserato di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H. e di quelle cui il medesimo si richiama.

Art. 20

Procedura di tesseramento

1. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, dei medici, masso-fisioterapisti e soci degli Affiliati, va richiesto annualmente dal legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli e comunque con l'osservanza delle formalità all'uopo stabilite e richieste dalla Segreteria federale.
2. Per gli atleti stranieri o comunque provenienti da Federazione estera dispongono gli articoli 21 e 22 del presente Regolamento;

3. Per i tesserati con la qualifica di medico o masso-fisioterapisti la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata da copia della documentazione comprovante tali qualifiche.
4. L'istruzione e la predisposizione dei tesseramenti sono di competenza della Segreteria federale, sulla quale vigila la Commissione Tesseramento, se costituita.
5. Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data del nullaosta rilasciato dalla F.I.H.
6. Il tesseramento alla F.I.H. non influisce in alcun modo sulla esclusiva responsabilità dell'Affiliato con il quale il tesserato sia vincolato per qualunque pregiudizio possa derivare al tesserato medesimo dalla sua partecipazione alla attività agonistica federale e non costituisce assunzione di responsabilità della F.I.H. Peraltro, il tesserato, godrà di una copertura assicurativa infortuni e R.C. con una compagnia individuata dalla FIH.
7. Il tesseramento degli ufficiali di gara (Arbitri, Delegati Tecnici di Campo, Cronometristi, Commissari di Gara, Referenti Tecnici) e dei Tecnici va richiesto annualmente ed individualmente nei modi e nei termini stabiliti dai singoli regolamenti di settore deliberati dal Consiglio Federale.
8. Deve procedersi al rinnovo del tesseramento entro i termini previsti per il rinnovo dell'affiliazione annuale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare della relativa tassa. L'inosservanza del termine di tesseramento, compreso il mancato versamento della relativa tassa, fa decadere il vincolo degli atleti, quindi l'Affiliato per ripristinare il vincolo dovrà procedere come per un nuovo tesseramento.
9. Ai titolari degli organi federali il documento di tesseramento è rilasciato d'ufficio fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 5 dello Statuto.

Art. 21

Tesseramento di atleti stranieri

1. Si può far luogo a tesseramento e al loro utilizzo nel campionato italiano di atleti di nazionalità straniera, non sottoposti a misure disciplinari di sospensione o radiazione della Federazione di provenienza, secondo le disposizioni della Federazione Internazionale di Hockey. Per quanto attiene alla regolamentazione degli atleti extracomunitari e neocomunitari valgono le determinazioni annuali della Giunta Nazionale del CONI.
2. Il tesseramento degli atleti di cui al comma 1 è disciplinato annualmente dalle deliberazioni del Consiglio Federale, nel rispetto delle eventuali disposizioni del CONI e dalla vigente legislazione statale.

Art. 22

Equiparazione di atleti stranieri

1. Gli atleti di nazionalità straniera, già equiparati italiani prima del 1995 a seguito di delibera di riconoscimento individuale da parte del Consiglio Federale, sono considerati di formazione italiana e per essi valgono le normative previste per gli atleti italiani.
2. L'atleta di nazionalità straniera, che non sia mai stato tesserato/a Federazione estera, di scuola italiana, tesserato/a alla FIH entro il compimento del sedicesimo anno di età, è equiparato/a ad atleta italiano.
3. Sono considerati appartenenti allo status di atleta italiano:
 - a) gli atleti/e minorenni che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano nati/e in Italia;
 - b) gli atleti minorenni che, pur non avendo la cittadinanza italiana e non essendo nati in Italia, abbiano avuto la residenza in Italia entro il decimo anno di età, ovvero fino al compimento del diciottesimo anno di età (Legge n°12/2016) e che non siano mai stati tesserati con Federazioni straniere;
 - c) gli atleti/e di età superiore a 45 anni comunitari ed extra comunitari sono considerati equiparati agli atleti/e italiani per status sportivo.

Art. 23

Esclusività della prestazione atletica

1. L'atleta tesserato per un Affiliato non può svolgere attività sportive per altro Affiliato italiano.
2. L'atleta tesserato in Italia può partecipare a Campionati stranieri, se autorizzato dal proprio Sodalizio o svincolato secondo le norme del Regolamento.
3. La violazione di quanto stabilito ai commi precedenti si configura come posizione irregolare di atleta, soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 24
Tutela sanitaria

1. Nell'osservanza delle norme legislative sulla tutela sanitaria delle attività sportive, gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica per l'accertamento della idoneità alla pratica dello sport dell'Hockey.
2. Le norme relative alla tutela sanitaria dei tesserati sono disciplinate dal Regolamento sanitario della Federazione.
3. Delle risultanze della visita medica, dell'attestazione di idoneità per gli atleti e dei tecnici, della tenuta agli atti sociali della relativa documentazione è responsabile il Legale rappresentante dell'Affiliato di appartenenza, o di destinazione in caso di atleta trasferito provvisoriamente, con apposita dichiarazione sottoscritta; mentre per gli ufficiali di gara è responsabile il Presidente del Comitato Nazionale Arbitri (CNA).

Art. 25
Incompatibilità

1. Le incompatibilità fra le cariche e quelle fra qualifiche sono stabilite dall'art. 52 dello Statuto.

TITOLO III
DEL VINCOLO SPORTIVO

Art. 26
Vincolo sportivo tra atleta e Affiliato

1. L'età minima per instaurare un vincolo sportivo è il compimento del 10° anno di età.
2. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva dell'Hockey gli atleti fino al compimento del 12° anno di età cessano dal vincolo con la società di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica, senza il nulla osta dell'Associazione di appartenenza.
3. Gli atleti che alla data del 31 agosto hanno compiuto il 35° anno di età cessano dal vincolo di tesseramento e possono essere tesserati per qualsiasi Affiliato. Il vincolo per gli atleti di età superiore ai 35 anni cessa automaticamente al termine dell'anno sportivo.
4. Il vincolo del tesseramento per gli atleti tra i 12 e i 35 anni è determinato con la firma del modulo di tesseramento. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera c) dello Statuto l'atleta è vincolato alla Società di appartenenza fino al termine di ogni anno sportivo. Il vincolo stesso può essere annualmente sciolto dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal presente Regolamento.
5. Lo svincolo sportivo di tesseramento prima del termine previsto nel modulo di tesseramento può essere richiesto da un altro Affiliato con le modalità previste dal primo comma del successivo art. 27 dietro il pagamento di una indennità di preparazione indicata al successivo punto 8.
6. Lo svincolo sportivo di tesseramento prima del termine previsto nel modulo di tesseramento può essere richiesto dall'atleta stesso con le modalità previste dal successivo art. 27, dietro il pagamento di una indennità di preparazione, indicata al successivo punto 8, a carico del nuovo Affiliato che sarà versata all'Affiliato di provenienza dell'atleta.
7. Il vincolo sportivo è limitato ad ogni specialità, il Consiglio Federale annualmente con propria Delibera può stabilire criteri applicativi.
8. Per la determinazione delle indennità di preparazione per l'Hockey il Consiglio Federale dovrà considerare e applicare i seguenti parametri:
 - a) indennità di base
 - atleti dal dodicesimo anno fino al diciottesimo anno euro 250,00 incrementata di euro 50,00 per ogni anno;
 - atleti dal diciannovesimo al trentesimo anno euro 1.000,00;
 - atleti dal trentunesimo al trentacinquesimo anno euro 300,00 decrementata di euro 50,00 per ogni anno.L'età deve essere computata a fini sportivi nell'anno solare di riferimento al momento della richiesta di svincolo.
 - b) indennità variabile
 - incremento di euro 150,00 per ogni anno sportivo di tesseramento con l'Affiliato titolare del vincolo sportivo;

- incremento di euro 300,00 per ogni anno sportivo di tesseramento con il titolare del vincolo sportivo, per gli atleti/e che abbiano fatto parte delle Nazionali italiane A (o omologhe Nazionali estere), in competizioni internazionali IHF o EHF negli ultimi 4 anni.
- c) indennità di categoria
- incremento del 25% (indennità base più variabile), qualora l'atleta venga trasferito ad un Affiliato che milita nella massima serie Nazionale (A1M o A1F);
 - dal calcolo delle indennità di preparazione saranno dedotte le quote annuali di frequenza, versate dall'atleta al Sodalizio nel periodo di formazione, con esclusione della quota sociale.
9. Per la determinazione dell'indennità di preparazione nelle specialità: Hockey Indoor, Beach Hockey, si applica l'indennità di base indicata al precedente comma 8 lettera a), escluse le lettere b) e c).

Art. 27

Cessazione e scioglimento dal vincolo degli atleti

1. Il vincolo sportivo tra atleti e Affiliati cessa di diritto, senza il pagamento di alcuna indennità di preparazione, nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e dall'ottavo comma dell'art. 20 del presente Regolamento.
2. La cessazione di diritto dal vincolo dà facoltà all'atleta di tesserarsi per altro Affiliato entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21.
3. Il vincolo sportivo può essere sciolto, a domanda dell'atleta, senza pagare alcuna indennità di preparazione, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altro Affiliato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 29:
 - a) per omessa o rinunciata iscrizione dell'Affiliato al campionato di competenza di Hockey; intendendo per campionato di competenza i campionati di divisione nazionale;
 - b) per richiesta di iscrizione ad un campionato di Hockey su prato di livello inferiore a quello di competenza;
 - c) per ritiro dell'Affiliato durante il campionato, purché l'atleta non abbia preso parte a gare di attività ufficiale;
 - d) per inattività sportiva determinata da scelta dell'Affiliato riferita ad un intero anno sportivo;
 - e) per documentabile difetto di assistenza da parte dell'Affiliato;
 - f) per rinuncia espressa del sodalizio;
 - g) per ritiro dell'Associato durante un campionato giovanile purché ciò avvenga prima del 28 febbraio dell'anno sportivo in corso e che gli atleti interessati non possano essere impegnati con altre squadre dello stesso Affiliato.
Gli atleti stessi potranno tesserarsi con altro sodalizio nella medesima stagione agonistica;
 - h) per mancato versamento della tassa annuale di affiliazione o per inosservanza del termine di rinnovo della riaffiliazione, art. 9 del presente Regolamento.
4. Il procedimento di scioglimento dal vincolo è disciplinato dall'articolo 28.
5. Lo scioglimento del vincolo per qualsiasi motivo diverso da quelli indicati al punto 3 è da intendersi disciplinato dall'articolo 32. In assenza di accordo tra le parti, anche su richiesta dell'atleta, tali casi sono da considerarsi a titolo oneroso e sono disciplinati dal citato articolo 32.
6. Il Regolamento di Giustizia stabilisce i casi di scioglimento dal vincolo sportivo per provvedimento disciplinare nei confronti dell'Affiliato.

Art. 28

Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo degli atleti

1. L'atleta o l'Affiliato interessato per ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo, qualora non sussistano le condizioni previste dal precedente art. 27 o non si trovi accordo con l'Affiliato titolare del vincolo sportivo, possono formulare istanza per la determinazione dell'indennità di formazione alla Commissione indennità per la cessazione del vincolo della FIH.
2. L'istanza deve essere presentata a mezzo PEC o posta raccomandata e deve contenere la prova del versamento delle tasse di presentazione della stessa, fissata dal Consiglio Federale, unitamente alla richiesta avanzata all'affiliato titolare del vincolo e indicare l'ipotesi di calcolo dell'indennità di formazione.
3. L'Affiliato titolare del vincolo sportivo può formulare entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza per la determinazione dell'indennità, il conteggio analitico, evidenziando eventuali differenze; la FIH, decorso il termine di 5 giorni dal ricevimento della citata istanza di cessazione del vincolo ed esaminata la eventuale contestazione dell'affiliato titolare del vincolo, renderà noto a mezzo PEC il parere della Commissione indennità per la cessazione del vincolo, con l'indicazione dell'importo dell'indennità di formazione stabilito.
4. Qualora uno dei soggetti interessati volesse contestare il parere della Commissione Indennità, entro e non oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento della PEC ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Giustizia al Tribunale Federale che deciderà in camera di consiglio, senza udienza, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Il

provvedimento del Tribunale Federale potrà essere reclamabile nei modi e nelle forme di cui all'art. 123 del Regolamento di Giustizia.

5. La mancata opposizione in qualsiasi grado del giudizio determina l'accoglimento della domanda e la decisione non è soggetta ad impugnazione.

Art. 29

Limiti al trasferimento ad altro Affiliato

1. L'atleta che sia stato impegnato in gare di un campionato di Hockey su prato o di altra attività ufficiale di Hockey non può ottenere lo scioglimento del vincolo ovvero non può essere trasferito provvisoriamente o in via definitiva ad altro Affiliato durante il medesimo anno sportivo per quella specifica specialità.
2. Quanto sopra non si applica alla fattispecie dell'art. 27 lettera g.

Art. 30

Trasferimento provvisorio

1. Un Affiliato può trasferire provvisoriamente ad altro Affiliato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti per la durata di un anno sportivo e comunque fino alla scadenza dell'anno sportivo con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per i trasferimenti.
2. Nessun atleta può essere trasferito provvisoriamente per più di due anni sportivi consecutivi; l'eventuale terzo trasferimento provvisorio, comunque concesso, deve intendersi come trasferimento definitivo a titolo gratuito.
3. Il trasferimento provvisorio è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario del prestito redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Affiliato di appartenenza del medesimo.
4. Per ogni trasferimento provvisorio l'Affiliato destinatario dovrà versare la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
5. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica il trasferimento dell'atleta ma all'Affiliato destinatario verrà addebitata una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa dovuta.
6. Tutte le specialità dell'Hockey sono soggette alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

Art. 31

Trasferimento definitivo a titolo gratuito

1. Un Affiliato può trasferire in via definitiva e a titolo gratuito ad altro Affiliato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per il trasferimento definitivo o cessione.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario della cessione redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Affiliato di appartenenza del medesimo, nonché la nuova durata del vincolo.
3. Per ogni trasferimento definitivo l'Affiliato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica la cessione dell'atleta ma all'Affiliato verrà addebitata una soprattassa non inferiore al doppio dell'importo della tassa dovuta.
5. Tutte le specialità dell'Hockey sono soggette alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

Art. 32

Trasferimento definitivo a titolo oneroso; scioglimento del vincolo a titolo oneroso

1. Un Affiliato, in accordo con un atleta vincolato con altro Affiliato, può ottenere il trasferimento definitivo a suo favore dell'atleta stesso, nell'osservanza del precedente art. 29, previo il versamento all'Affiliato di origine di una indennità di preparazione secondo i parametri indicati all'art. 26.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento della F.I.H. su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario contenente l'assenso dall'atleta al trasferimento e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento all'Affiliato destinatario dell'indennità di preparazione.
3. Per ogni trasferimento l'Affiliato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.

4. Il mancato o ritardato versamento della tassa stabilita comporta la non concessione del trasferimento fino al pagamento di una soprattassa non inferiore al doppio dell'importo della tassa dovuta.
5. Tutte le specialità dell'Hockey sono soggette alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

Art. 33

Vincolo dei Tecnici, cessazione e scioglimento del vincolo

1. Il Tecnico di un Affiliato è vincolato a prestare la propria attività per l'Affiliato stesso attraverso la richiesta di rilascio della licenza di allenare.
2. La licenza ha la durata di un anno sportivo: essa può essere annullata per mutuo accordo, su richiesta dell'Affiliato o su richiesta del Tecnico.
3. Se l'annullamento della licenza avviene per mutuo accordo o su richiesta dell'Affiliato, il Tecnico ha facoltà di richiedere una nuova licenza per altro Affiliato, se su richiesta del Tecnico questi non potrà richiedere una nuova licenza fino al termine dell'anno sportivo.
4. Tutte le specialità dell'Hockey sono soggette alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

Art. 34

Vincolo dei dirigenti, cessazione e scioglimento del vincolo

1. Il vincolo che lega un dirigente degli Affiliati può essere sciolto in qualsiasi momento a seguito di espressa comunicazione alla F.I.H. del tesserato ovvero del Legale rappresentante.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE

Art. 35

Distinzioni

1. Sono Organi federali quelli previsti dallo Statuto, articolo 16 comma 1 e 3.
2. Sono strutture territoriali e federali quelle previste dallo Statuto, articolo 16 comma 2.

Art. 36

Requisiti ed incompatibilità

1. Dei requisiti per l'assunzione delle cariche e delle incompatibilità stabilisce lo Statuto, articoli 51 e 52.

Art. 37

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche elettive e di nomina hanno la durata di un quadriennio.
2. Qualora si sia proceduto nel corso del quadriennio a sostituzioni o rinnovazioni il termine del ciclo olimpico determina in ogni caso la cessazione delle cariche.
3. Per le dimissioni del Presidente o dei Consiglieri federali dispone lo Statuto all'art. 28.
4. Gli Organi e le strutture scaduti continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione o nomina delle nuove cariche, salvo quanto previsto dallo Statuto, articolo 28.
5. I settori, le commissioni e i comitati sono nominati dal Consiglio Federale.
6. I componenti degli Organi giudicanti e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per tutto il periodo per il quale sono stati nominati o eletti anche in caso di decadenza dell'organo che li ha nominati.

Art. 38

Dimissioni e revoca

1. Sono sempre ammesse le dimissioni volontarie e, nel caso di irrevocabilità delle medesime, gli organi competenti procedono senza indugio alla sostituzione.
2. Per i Revisori dei Conti dispone l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Consiglio Federale può sempre revocare la nomina ad incarichi di natura tecnica per non soddisfacente funzionamento di un organismo, settore, commissione o comitato o per inopportunità del mantenimento dell'incarico.

Art. 39

Forma dei provvedimenti degli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali provvedono a mezzo di deliberazioni adottate a maggioranza degli intervenuti e per la cui validità è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Tutti i provvedimenti deliberativi degli organi collegiali devono risultare da appositi processi verbali delle sedute e dei relativi provvedimenti va compilata apposita circolare a cura delle competenti segreterie.
3. Per particolari disposizioni in ordine ai procedimenti ed alle forme degli atti si rinvia a quanto disposto per alcuni organi specifici.

Art. 40

Forma dei provvedimenti degli organi individuali

1. I provvedimenti degli organi individuali giudicanti devono assumere la forma della decisione motivata e si applicano ai medesimi le norme di verbalizzazione e di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.
2. Le stesse disposizioni si applicano per tutte le decisioni di ogni altro organo individuale, salvo quelle relative al concreto svolgimento delle gare, che hanno la loro specifica disciplina nelle norme dei Regolamenti tecnici di gioco e del Regolamento gare e campionati.

Art. 41

Conflitti di competenza

1. Per la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi della Federazione è competente il Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. h) e w).

Art. 42

Sostituzione di componenti di settori, commissioni e comitati

1. Per singoli provvedimenti, limitatamente ai componenti di settori, commissioni e comitati di cui all'art. 49 dello Statuto, il Presidente della Federazione, può, salvo ratifica del Consiglio Federale, in caso di assenza o di impedimento del componente, disporre la sostituzione nella carica quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività programmata.

TITOLO V

DEGLI ORGANI STATUTARI

CAPO I L'Assemblea Nazionale

Art. 43

Partecipazione

1. L'Assemblea Nazionale della F.I.H. è costituita dai soggetti aventi diritto al voto ai sensi degli artt. 17 comma 7 e 18 dello Statuto.
2. Con riferimento al citato art. 17 comma 7 dello Statuto per attività scolastica si intende quella autorizzata dalla F.I.H. Per attività sportive promozionali si considerano tali tutti i tornei e competizioni organizzati e regolamentati dalle Strutture Territoriali i cui risultati siano certificati ufficialmente dall'organi competente.

Partecipano con diritto di voto i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici rispettivamente eletti nelle elezioni regionali di categoria di cui all'art. 18 dello Statuto.

3. Intervengono altresì all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto:
 - a) il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Candidati alle cariche elettive nazionali, i Componenti della Commissione Federale di Garanzia, i Componenti il Collegio Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti degli Enti Aggregati;
 - b) nonché, ove ne facciano richiesta, i Presidenti ed i Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, e i restanti Componenti delle Strutture Territoriali;
 - c) nonché infine quanti altri il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
4. Il diritto di voto è disciplinato dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.

Art. 44 Delega

1. La materia è regolata dall'art. 17 commi 8 e 11 dello Statuto.
2. Il Presidente dell'Affiliato avente diritto a voto può essere rappresentato da altro Componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato. Non possono essere delegati i Rappresentanti di Atleti e Tecnici aventi diritto a voto in Assemblea.
3. I Rappresentanti di Atleti e Tecnici eletti nelle elezioni regionali non possono essere sostituiti, salvo quanto previsto dall' art. 18 comma 7 dello Statuto.
4. Il Presidente dell'Affiliato aventi diritto al voto, o il Componente del Consiglio Direttivo delegato che lo sostituisce può rappresentare per delega un numero di società così come indicato al comma 11 dell'art.17 dello Statuto.
5. Le deleghe possono essere conferite ai Presidenti di Associazioni o Società sportive aventi diritto a voto o ai Componenti dei loro consigli direttivi in caso di impedimento del Presidente medesimi.

Art. 45 Elenco ufficiale dei votanti

1. La Segreteria Federale deve inviare a tutti gli Affiliati aventi diritto a partecipare:
 - a) l'elenco degli Affiliati con indicazione dei rispettivi voti attribuiti;
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici spettante per Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto federale.
2. Tali elenchi fanno parte integrante dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. La Segreteria Federale compila l'elenco degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto divisi per Regioni, che trasmette ai Comitati Regionali o Delegazioni Regionali di competenza.

Art. 46 Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

1. Gli Affiliati interessati e la Procura Federale hanno facoltà di proporre motivato ricorso per la rettifica o eliminazione di errori od omissioni nella attribuzione del numero di voti presenti nell'elenco ufficiale dei votanti, predisposto dalla Segreteria Federale a norma dell'art. 17 e dell'art. 21 dello Statuto.
2. Il ricorso va presentato ai sensi e nei termini del regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Le modalità e le procedure di impugnazione sono contenute nel Regolamento deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Le decisioni motivate dell'organo verificatore saranno comunicate a mezzo pec all'Affiliato ricorrente, al Procuratore Federale e alla Segreteria Generale della Federazione che provvederà a compilare e pubblicare sul sito federale l'elenco ufficiale dei votanti rettificato, che dovrà essere trasmesso alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento.

Art. 47 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Federale:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora, in prima e seconda convocazione e della sede dell'Assemblea;
 - b) l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto di cui al precedente art. 45;

- c) la composizione della Commissione Verifica Poteri con le modalità di funzionamento della medesima e l'ora d'inizio dei lavori;
- d) l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto, nei modi e nei termini di cui all'art. 19 comma 1 e 2 dello Statuto.
3. L'avviso di cui al comma 1 deve essere contestualmente pubblicato sul sito federale.

Art. 47 bis

Consultazioni elettorali dei Rappresentanti Atleti e Tecnici

1. Il Consiglio Federale indice le consultazioni elettorali in sede regionale per l'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, che devono svolgersi entro i trenta giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
2. Le consultazioni sono convocate con avviso pubblicato presso i Comitati o Delegazioni Regionali che ne curano la trasmissione, almeno 10 giorni prima delle elezioni, agli Affiliati, che ne daranno notizia ai propri Atleti e Tecnici aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello Statuto.
3. Il Presidente o il Delegato Regionale nomina una o più Commissioni Elettorali Territoriali formate da almeno tre componenti, scelti tra i tesserati non appartenenti al Consiglio Regionale e non partecipanti alla consultazione alle quali compete regolare e controllare presso i seggi elettorali, le operazioni di voto, lo scrutinio e proclamazione degli eletti in attuazione delle modalità di cui all'art. 18 dello Statuto. Nel caso di assenza di un componente nominato, il Presidente o Delegato Regionale provvede alla sua sostituzione con una nuova nomina; nessuna Commissione può avere meno di due componenti per essere validamente costituita.
4. Le funzioni della Commissione Elettorale possono essere svolte dal Giudice Sportivo Regionale o, mancando questo nella regione, il Comitato o Delegazione Regionale potranno nominare un giudice sportivo anche appartenente a diversa regione o, in via gradata, almeno due tesserati non candidati.
5. Gli Atleti e Tecnici aventi diritto al voto, che intendono candidarsi quali Rappresentanti di Categoria all'Assemblea Nazionale devono presentare al Comitato Regionale o Delegazione Regionale di appartenenza la propria candidatura, da trasmettere o consegnare almeno 7 giorni prima della data di consultazione. I Comitati Regionali o Delegazioni Regionali predispongono gli elenchi dei candidati da esporre nelle sedi delle consultazioni elettorali.
6. I candidati non eletti possono presentare ricorso avverso ai risultati della elezione entro 30 minuti dalla conclusione dello scrutinio e proclamazione degli eletti. Il ricorso è presentato alla Commissione Elettorale o a chi ne svolge le funzioni, che decide immediatamente e definitivamente.
7. Il Comitato Regionale o Delegazione Regionale, entro 2 giorni dalla consultazione elettorale comunica i nominativi degli eletti Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici alla Segreteria Federale che ne dà notizia sul sito federale.

Art. 48

Procedura per la presentazione delle candidature

1. Per l'accesso alle cariche federali dispone il Titolo V dello Statuto, art. 54 e 55.
2. I Candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere Federale, in rappresentanza degli Affiliati, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, corredata dalle dichiarazioni di sostegno alla candidatura secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, dello Statuto. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dal soggetto che sostiene la candidatura.
La candidatura alla carica di Presidente Federale dovrà essere sostenuta dai soggetti Affiliati, dagli Atleti e dai Tecnici aventi diritto a voto.
I soggetti di cui al comma precedente possono sostenere un solo candidato a Presidente Federale; il sostegno degli Affiliati ai Candidati Consiglieri loro Rappresentanti, può indicare il numero massimo di cinque Consiglieri candidati eleggibili.
3. I Candidati a Consiglieri federali, in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, accompagnata da dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno 20 Atleti aventi diritto a voto per gli Atleti e di almeno 5 Tecnici aventi diritto a voto per i Tecnici. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dei sottoscrittori.

4. Il Candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La candidatura deve essere presentata individualmente dall'interessato senza alcuna dichiarazione di sostegno.
5. Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
6. La lettera di candidatura dovrà inoltre riportare i dati anagrafici ed il domicilio nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata cui ricevere le comunicazioni, anche ai sensi dei successivi artt. 49 e 50.
7. La lettera dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal candidato, il quale tramite dichiarazione dovrà attestare di possedere i requisiti di eleggibilità indicati nell'art. 51 dello Statuto.

Art. 49

Commissione Convalida Candidature

1. La Commissione di convalida delle candidature è composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti nominati dal Consiglio Federale tra persone scelte al di fuori del Consiglio Federale stesso, dei componenti gli Organi Federali di Giustizia, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali Candidati.
2. La Commissione Convalida Candidature si insedia ordinariamente presso la sede federale alle ore 13 del quarantacinquesimo giorno precedente quello delle Assemblee Nazionali sia Ordinaria che Straordinaria. Scaduto il termine esamina le candidature presentate e le dichiarazioni di sostegno e ne redige un verbale.
3. La mancata convalida delle candidature dovrà essere motivata. Una comunicazione ufficiale contenente l'elencazione dei Candidati convalidati in ordine alfabetico e suddivisi per cariche dovrà essere rimessa, a cura della Segreteria federale, agli interessati Candidati, convalidati e no, entro il giorno successivo a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata ed inoltre pubblicata sul sito federale.

Art. 50

Ricorso avverso l'esclusione o la mancata accettazione delle candidature

1. Il ricorso avverso all'esclusione o alla mancata accettazione della candidatura può essere presentato dal Candidato interessato nonché dal Procuratore Federale, al Tribunale Federale entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito federale. La decisione del Tribunale può essere reclamata alla Corte federale d'Appello nel rispetto delle procedure e secondo le modalità contenute nel Regolamento deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le modifiche apportate con decisione motivata dall'organo verificatore, saranno tempestivamente comunicate a mezzo pec al ricorrente, al Procuratore Federale e alla Segreteria Generale federale che provvederà all'inserimento nel sito federale.

Art. 51

Commissione Verifica Poteri

1. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Federale, con il compito di accertare il diritto di partecipazione all'Assemblea.
2. La Commissione può essere costituita da 3 o 5 membri, dei quali uno nominato nella funzione di Presidente. Non possono essere nominati i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI; i Componenti oltre a quanto indicato al precedente punto 2, non possono essere candidati alle cariche federali.
4. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima dell'inizio dell'Assemblea; nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di richiedere ai partecipanti la prova della loro identità; di ogni contestazione deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri, sottoscritto dalla parte interessata con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea; il verbale deve essere consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.
5. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:
 - a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
 - b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
 - c) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto;
 - d) il numero dei voti presenti;
 - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del secondo comma del presente articolo;
 - f) menzione delle contestazioni e di eventuali dichiarazioni di ricorsi all'Assemblea di cui al comma 4 del presente articolo.
6. La Commissione deve inoltre redigere l'elenco nominativo di tutti i Delegati degli Affiliati e l'elenco dei

Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto che dovranno essere affissi presso i locali dell'Assemblea in luogo visibile per i partecipanti all'Assemblea.

Art. 52

Composizione definitiva dell'Assemblea; elezione del Presidente dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 51. In caso negativo, riprende i lavori e all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione. In caso affermativo, sospende i lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 51 e prosegue all'accertamento anche in corso di Assemblea, se validamente costituita all'ora indicata nell'atto di convocazione, terminando i lavori comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione del primo punto all'ordine del giorno.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 51. La relativa votazione avviene per alzata di mano con relativa controprova, esclusi i ricorrenti.
3. Determinata la composizione definitiva dell'Assemblea, il Presidente della Federazione invita l'Assemblea a nominare, eventualmente anche per acclamazione, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea, nonché la Commissione Scrutinio, composta da un Presidente e due componenti. Il Segretario Generale della F.I.H. o un suo delegato, svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea redigendone il relativo verbale, con facoltà di richiedere il ministero di un notaio.
4. Tali incarichi devono essere conferiti a persone scelte al di fuori dei componenti del Consiglio Federale, dei componenti degli Organi Federali di Giustizia, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche federali; la nomina può avvenire anche per acclamazione.
5. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione di intesa con il CONI e proposto all'Assemblea per la nomina.

Art. 53

Compiti del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno o per il quale l'Assemblea debba deliberare, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 54;
 - b) fissa la durata massima degli interventi;
 - c) concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l'ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere;
 - d) accetta discrezionalmente istanze e mozioni d'ordine e li pone in discussione fissandone l'ordine di precedenza;
 - e) comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti alle cariche federali;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea con la sottoscrizione, unita a quella del Segretario, del verbale dell'Assemblea stessa.

Art. 54

Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate mediante votazione che può avvenire:
 - a) per acclamazione;
 - b) per alzata di mano con relativa controprova;
 - c) per appello nominale;
 - d) per scheda segreta.

2. L'elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità e quando ciò non si verifici si deve procedere secondo le altre forme.
3. Qualora un terzo degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno un quarto dei voti ammessi e presenti in Assemblea, lo richieda, si deve procedere per scheda segreta.
4. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione medesima si esprime con giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
5. Per voti presenti all'Assemblea si intendono quelli accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Per le votazioni e per il computo dei voti possono essere utilizzate procedure informatiche.

Art. 55

Procedimenti e maggioranze per le elezioni delle cariche federali di competenza assembleare

1. Alle elezioni delle cariche federali di competenza assembleare si procede, separatamente, secondo il seguente ordine:
 - a) elezione del Presidente Federale;
 - b) elezione di 7 consiglieri;
 - c) elezione di 2 consiglieri atlete/atleti;
 - d) elezione di 1 consigliere tecnico;
 - e) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea può deliberare di procedere contemporaneamente alla elezione dei consiglieri federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo l'avvenuta elezione del Presidente Federale e la proclamazione dei relativi risultati.

Il voto viene espresso con il sistema elettronico. Può essere adottato il sistema tradizionale con l'utilizzo delle schede cartacee se precedentemente autorizzato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Tutte le schede confluiscono in urne separate per ciascuna categoria; lo scrutinio deve essere effettuato.

2. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che, in ogni categoria, abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli Atleti risulteranno eletti l'Atleta di sesso maschile e l'Atleta di sesso femminile che, rispettivamente, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. È eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 56

Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario o da suo delegato, eventualmente con il ministero di un notaio, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Il verbale di cui sopra dovrà essere pubblicato sul sito federale a cura della Segreteria.

Art. 57

Controversie

1. Si applica l'art. 117 del Regolamento di Giustizia.

Capo II Il Presidente Federale

Art. 58

Rapporti con gli organi e strutture federali

1. Il Presidente della F.I.H., nell'esercizio dei poteri di vigilanza controllo e coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di intervenire con diritto di parola alle riunioni dei settori, commissioni e comitati e degli organi federali periferici, sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici federali. Non ha questa facoltà per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore Federale, gli Organi giudicanti e gli Organi di controllo.

Art. 59

Delega dei poteri

1. Le deleghe dei poteri del Presidente ai Vicepresidenti e ai Consiglieri federali possono essere esclusivamente parziali e determinate nell'oggetto, e sono sempre revocabili, ma tali deleghe non possono riguardare competenze esclusive del Presidente.

Art. 60

Provvedimenti di estrema urgenza

1. Tutti i provvedimenti di urgenza che il Presidente può emettere in luogo del Consiglio Federale, devono essere motivati quanto ai presupposti dell'urgenza e dell'eccezionalità. La relativa ratifica deve essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Federale.

Capo III Il Consiglio Federale

Art. 61

Termini e procedimenti per l'integrazione del Consiglio

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti il Consiglio Federale, dispone l'art. 29 dello Statuto.

Art. 62

Elezione dei Vicepresidenti

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale provvede all'elezione del Vicepresidente Vicario e del secondo Vicepresidente, così come dispone l'art. 30 dello Statuto. Tale elezione avverrà a voto segreto ed a maggioranza semplice.

Art. 63

Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia imposto da particolari disposizioni e comunque almeno quattro volte l'anno.
2. Deve essere convocato altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio è validamente riunito allorché sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno altri cinque componenti.

Art. 64

Forme della convocazione

1. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e che va comunicato a ciascun componente a cura della Segreteria federale con ogni mezzo utile e idoneo.

2. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni quando si tratta di deliberare su circostanze o su soggetti di assoluta urgenza e che il Presidente ritenga di riservare alla deliberazione del Consiglio.

Art. 65

Partecipazione alle sedute del Consiglio

1. Partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Federale, ma senza voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente Onorario ai quali pertanto deve essere comunicato l'avviso di convocazione a norma del precedente articolo 64.
2. Il Presidente Federale può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

Art. 66

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori del Consiglio Federale in base all'ordine del giorno, disciplina gli interventi, stabilisce la durata degli stessi e pone in votazione le deliberazioni.
2. Della seduta viene redatta verbalizzazione a cura del Segretario Generale della Federazione, o di un suo delegato.
3. Ciascun verbale di seduta viene approvato dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva, ma gli atti deliberativi sono direttamente convalidati nella stessa seduta in cui sono stati adottati previa loro lettura a cura del Presidente e sottoscrizione dello stesso, e del Segretario o chi per esso.

Art. 67

Modalità di votazione

1. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente Federale o da chi presiede la riunione.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria per fatto personale dei componenti il Consiglio Federale.
4. La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.
5. È comunque facoltà del Presidente indicare il sistema di votazione più idoneo.

Art. 68

Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio Federale aventi interesse organizzativo e regolamentare, e comunque attinenti all'ordinamento ed alla disciplina sportiva, devono essere rese note, a cura della Segreteria federale, mediante pubblicazione su comunicato ufficiale, da inviarsi a tutti agli Affiliati ed a tutti i titolari di cariche federali entro quindici giorni.

Art. 69

Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'articolo 27 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale, in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea, delibera tutti i regolamenti federali ed emana le disposizioni di attuazione degli stessi.
3. I Regolamenti per i quali fosse prevista l'approvazione degli Organi del CONI devono dallo stesso essere esaminati e approvati prima di entrare in vigore alla FIH.

Art. 70

Incompatibilità

1. Sulla incompatibilità alla carica di Consigliere Federale dispone l'art. 52 dello Statuto.

Capo IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 71 Competenza

1. Sulle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti dispone l'art. 32 dello Statuto.
2. Il Collegio è costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale e da due membri nominati dal CONI.

Art. 72 Verbalizzazioni

1. Di ogni controllo e ispezione collegiale o individuale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti presenti, deve essere tenuto in apposito libro e copia del quale deve essere inviata tempestivamente, a cura della Segreteria federale, al Presidente Federale il quale è tenuto ad informare il Consiglio Federale nel corso della prima riunione successiva.
2. Il revisore dissenziente dalla maggioranza ha diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 73 Cessazione e sostituzioni

1. Delle sostituzioni, della vacanza di carica di Revisore effettivo e della cessazione della carica del Presidente del Collegio stabilisce l'articolo 33 dello Statuto.

Art. 74 Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono assumere la carica di Presidente del Collegio o di Revisore i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Federale entro il quarto grado e, se eletto o nominati, decadono dall'ufficio. Né altresì coloro che sono legati alla F.I.H. o ai Sodalizi ad essa affiliati da un rapporto di lavoro o di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Art. 75 Incompatibilità

1. Sulle incompatibilità alla carica di revisore dispone l'art. 52 dello Statuto.

TITOLO VI DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI

Art. 76 Settori, commissioni, comitati e dipartimenti

1. Sono settori operativi, ognuno retto da un Responsabile Tecnico:
 - a) il Settore Agonistico Nazionale
 - b) il Settore Squadre Nazionali
 - c) il Settore Promozionale e Scolastico
 - d) il Settore Comunicazione
 - e) il Settore Impianti Sportivi
 - f) il Settore Organizzazione Territoriale
 - g) il Settore Medico
2. Sono comitati operativi, ognuno retto da un Responsabile:
 - a) Comitato Nazionale Arbitri
 - b) Comitato Nazionale Tecnici
3. Sono Commissioni:

- a) la Commissione Carte Federali
 - b) la Commissione Regole di Gioco
 - c) Commissione Federale Atleti
4. Il Consiglio Federale può costituire, con delibera organizzativa, determinandone compiti e durata, altri settori comitati e commissioni secondo le esigenze dell'organizzazione federale.
 5. Il Consiglio Federale può costituire, ai fini di una più efficace gestione, il Dipartimento nell'ambito del quale operano diversi Responsabili Tecnici di Settore; ogni Dipartimento è retto da un Responsabile Coordinatore. La Delibera di nomina stabilisce i compiti del Responsabile e del Dipartimento.
 6. Il Consiglio Federale nomina per ogni Settore o Dipartimento un Referente federale, scelto tra i componenti del Consiglio Federale.

Art. 77

Modalità di gestione dei settori e comitati operativi

1. Il Referente federale del settore o comitato segue le attività del Settore e relaziona al Consiglio Federale in merito ai programmi di attività per le conseguenti deliberazioni.
2. Il Responsabile Tecnico del settore o comitato viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente o del Referente federale; esso opera con responsabilità ed autonomia gestionale, nel rispetto del Regolamento di settore e delle altre norme indicate nello Statuto e nel R.O.
3. I Responsabili Tecnici dei Settori e dei Comitati di cui al precedente articolo possono avvalersi di un organico di collaboratori nominati, su loro proposta, dal Consiglio Federale, di regola tra persone già inserite nell'ordinamento sportivo.
4. Lo svolgimento dell'attività di ciascun Settore e Comitato è regolato dai rispettivi regolamenti e da quanto previsto dal presente Regolamento. Il Responsabile Tecnico deve periodicamente relazionare sull'attività svolta e sui problemi sorti al Referente federale.
5. Il Consiglio Federale coordina l'attività di tutti i Settori e Comitati operativi e ne può disporre la revoca.
6. Fermo quanto espressamente previsto nei successivi articoli, ciascun Settore e Comitato può strutturarsi, occorrendo, in diramazioni periferiche territoriali con un responsabile locale nominato dal Consiglio Federale, su proposta del rispettivo Responsabile Tecnico di settore.

Art. 78

Settore Agonistico Nazionale (SAN)

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Agonistico Nazionale opera con autonomia e indipendenza nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Federale, collabora con il Referente federale che provvede a relazionare al Consiglio.
2. Il Responsabile Tecnico del Settore Agonistico Nazionale provvede a:
 - a) proporre lo schema programmatico anche finanziario dell'attività sportiva ufficiale federale a carattere nazionale, all'uopo tenendo conto anche degli impegni a carattere internazionale;
 - b) curare sul piano tecnico-organizzativo lo svolgimento dell'attività sportiva programmata;
 - c) rilasciare il nulla osta per l'organizzazione di ogni manifestazione interregionale, nazionale od internazionale, nonché il nulla osta per la partecipazione dei sodalizi a manifestazioni all'estero, sempre nel rispetto dell'attività nazionale ed internazionale ufficiale già programmata;
 - d) proporre al Consiglio Federale per la nomina, sentiti i Comitati Regionali, i Responsabili regionali del SAN ed inoltre designare i Delegati Tecnici di campo per le varie fasi a concentrazione dei vari campionati o manifestazioni nazionali ed i Commissari di gara;
 - e) segnalare al Consiglio Federale i Sodalizi da proclamare Campioni d'Italia;
 - f) prendere tutte le decisioni operative nell'ambito dell'attività sportiva programmata, fatte salve le competenze degli altri Organi federali.
3. Rientra nei compiti del Responsabile territoriale nell'ambito delle direttive generali del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale:
 - a) organizzare e dirigere le fasi regionali o interregionali dei vari campionati o manifestazioni ufficiali affidategli dal Responsabile del Settore Agonistico Nazionale, formandone i gironi o i sottogironi, se a ciò espressamente delegato, compilandone i calendari e gli orari di gara e, ove necessario, stabilendone le varie sedi di svolgimento delle fasi a concentrazione, nonché curare l'organizzazione delle eventuali fasi a carattere di spareggio o di finale dei vari campionati o manifestazioni nazionali che il Responsabile del Settore Agonistico Nazionale riterrà opportuno far disputare nel territorio di sua competenza;
 - b) designare gli eventuali Commissari di gara per le fasi regionali o interregionali di cui alla precedente lettera a), nonché provvedere nelle fasi a concentrazione, se non diversamente disposto, alla designazione dei Delegati Tecnici di campo;

- c) approvare i Regolamenti dei tornei a carattere locale organizzati dai sodalizi posti sotto la sua giurisdizione territoriale e autorizzarne lo svolgimento nominandone gli organi di controllo;
 - d) autorizzare gli incontri amichevoli fra i Sodalizi della sua competenza territoriale;
 - e) redigere settimanalmente in accordo con il Giudice Regionale i Comunicati Ufficiali relativi a tutta l'attività svolta, rimettendone copia alla Segreteria federale e al Responsabile del Settore Agonistico Nazionale.
- 4. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore e dei Responsabili territoriali del medesimo.
 - 5. Il Referente federale del SAN opera secondo le indicazioni contenute nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 79

Settore Squadre Nazionali (SSN)

- 1. Il Presidente Federale è il Referente del Settore Squadre Nazionali, il quale opera d'intesa con il CONI, sentito il Consiglio Federale.
- 2. Il Responsabile Tecnico del Settore Squadre Nazionali, delegato dal Presidente Federale, controlla l'attuazione dei programmi, secondo le direttive generali approvate dal Consiglio Federale, l'attività delle rappresentative nazionali; sovrintende all'organizzazione dei raduni e degli incontri e vigila sul rispetto delle norme di comportamento.
- 3. Il Responsabile del Settore Squadre Nazionali predispone il programma di attività da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.
- 4. Il Settore Squadre Nazionali è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, nel quale dovranno essere espresse norme essenziali di impegno degli Affiliati e degli atleti per la realizzazione dell'attività internazionale programmata, i diritti ed i doveri e le norme di comportamento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti.
- 5. Il Presidente Federale nomina, nel rispetto dell'art. 24 comma 7 dello Statuto, i Direttori Tecnici, il Team Manager e i Tecnici delle squadre nazionali, stabilendo le modalità del rapporto e la durata del medesimo, nonché eventuali assistenti o collaboratori.
- 6. Il Consiglio Federale promuove la costituzione di Accademie o altre strutture, a livello Territoriale, destinate alla formazione di Atleti/Atlete Nazionali, determinando le modalità di funzionamento con apposito Regolamento.
- 7. Il Referente federale del SSN opera secondo le indicazioni contenute nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 80

Settore Promozionale e Scolastico (SPS)

- 1. Il Responsabile Tecnico del Settore Promozionale e Scolastico provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi volti alla diffusione della pratica della disciplina dell'Hockey.
- 2. Gli interventi del Settore devono in particolare essere coordinati ai fini del potenziamento della pratica pre-agonistica e agonistica mediante il coinvolgimento di enti e strutture interessate allo sviluppo dello sport per la costituzione di nuovi Affiliati, l'organizzazione dei Tornei giovanili, Festival ed ogni altra iniziativa destinata alla promozione dello sport giovanile.
- 3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Settore Promozionale e Scolastico comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore stesso, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
- 4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 81

Settore Comunicazione (SC)

- 1. Il Responsabile Tecnico del Settore Comunicazione provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per la divulgazione dello sport dell'Hockey.
- 2. Gli interventi del Settore devono essere indirizzati ai fini della informazione interna, dei rapporti con i Media, della predisposizione di eventuali piani di comunicazione.
- 3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 82
Settore Impianti Sportivi (SIS)

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Impianti Sportivi provvede alla programmazione di studi, progetti ed elaborati tecnici riguardanti l'impiantistica sportiva dell'Hockey, a fornire i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi possano essere richiesti alla Federazione dai suoi organi, dagli Affiliati e da enti pubblici, a fornire assistenza tecnica per la realizzazione, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature, a omologare i terreni di gioco, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
2. La cessazione dalla carica di Responsabile Tecnico del Settore Impianti Sportivi comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 83
Settore Organizzazione Territoriale (SOT)

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Organizzazione Territoriale provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della Struttura Territoriale della Federazione ed al coordinamento dei Comitati Regionali.
2. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 84
Settore Medico (SME)

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Medico provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al controllo medico e alla assistenza sanitaria degli atleti convocati in occasione di competizioni ufficiali e allenamenti delle nazionali italiane, ad intervenire in favore di tesserati per specifici casi, ove il Consiglio Federale lo ritenga necessario e a predisporre una struttura sanitaria territoriale di riferimento per i sodalizi ed i loro tesserati.
2. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Medico comporta la cessazione di tutti i componenti del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 85
Comitato Nazionale Arbitri (CNA)

1. Il Referente federale del Comitato Nazionale Arbitri svolge funzioni di collegamento tra il Consiglio Federale ed il Comitato Nazionale Arbitri, ai sensi dell'art. 77 del presente Regolamento.
2. Il Comitato Nazionale Arbitri provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli arbitri, i quali, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla F.I.H. allo scopo di assicurare la regolarità tecnica e disciplinare.
3. Il Comitato Nazionale Arbitri è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, che prevede, in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i diritti e i doveri della categoria arbitrale; i requisiti per l'ammissione alla medesima e le modalità di tesseramento; le qualifiche arbitrali, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di impiego in base alle qualifiche; l'articolazione interna del Settore; eventuali organismi territoriali tecnici ed organizzativi propri della categoria, la loro composizione, le modalità e i requisiti di nomina, le competenze, i modi di funzionamento, la durata e la decadenza.
4. La cessazione dalla carica del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Comitato e dei responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta.
5. Il Presidente del Comitato funge da Responsabile Tecnico, secondo le indicazioni dell'art. 77 del presente Regolamento.

Art. 86
Comitato Nazionale Tecnici (CNT)

1. Il Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Tecnici provvede, secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico professionale dei tecnici sportivi operanti nella disciplina dell'hockey.
2. Il Comitato Nazionale Tecnici è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, che deve prevedere in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i particolari diritti e doveri della categoria dei tecnici sportivi; i requisiti per l'assunzione nella medesima e le modalità di tesseramento; le qualifiche tecniche, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di impegno in base alle qualifiche.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Tecnici comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Comitato e degli eventuali Responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

Art. 87
Commissione Carte Federali (CCF)

1. La Commissione Carte Federali la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri, è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di normazione interna, elabora proposte di modifiche statutarie e regolamentari.

Art. 88
Commissione Regole di Gioco (CRG)

1. La Commissione Regole di Gioco, la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di Regolamento di Gioco dell'Hockey, cura l'aggiornamento dei Regolamenti Tecnici, provvede alla traduzione delle modifiche apportate dall'Hockey Rules Board, esprime pareri ed interpretazioni sull'applicazione delle regole.

Art. 89
Commissione Federale Atleti (CFA)

1. La Commissione Federale Atleti, la cui composizione è stabilita dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, ha il compito di contribuire alla diffusione dell'Hockey e di formulare proposte agli Organi federali sulle tematiche relative allo svolgimento ed alla disciplina dell'attività da parte degli atleti. Sono componenti di diritto della Commissione i Consiglieri Federali eletti dai rappresentanti degli atleti.
2. Il Regolamento di settore definirà tutto quanto non previsto dal citato articolo in materia e la disciplina per l'elezione dei componenti della Commissione.

TITOLO VII
DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 90
Organi di Giustizia

1. Nel merito della regolamentazione si rinvia agli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dello Statuto ed al Regolamento di Giustizia.

Art. 91
Organi di Giustizia competenze

1. Per le competenze:
 - a) del Giudice Sportivo Nazionale dispone l'art. 35 dello Statuto;
 - b) del Tribunale federale dispone l'art. 39 dello Statuto;
 - c) della Corte federale di Appello dispongono gli artt. 38 e 40 dello Statuto;
 - d) dei Giudici Sportivi Territoriali dispone l'art. 36 dello Statuto;
 - e) del Procuratore Federale dispone l'art. 33 quater dello Statuto.

TITOLO VIII DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 92 Organizzazione

1. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali, secondo le indicazioni dell'art. 41 dello Statuto.
2. L'ambito di competenza dell'organizzazione territoriale della F.I.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
4. Le attribuzioni e le competenze degli Organi Territoriali sono contenute negli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47 dello Statuto.
5. I Comitati e le Delegazioni Regionali operano con autonomia programmatica nell'ambito del territorio di competenza.
6. Il Presidente o Delegato Regionale, in applicazione del Regolamento di Amministrazione è delegato alla spesa, pertanto responsabile nei confronti della FIH della destinazione di tutti i mezzi finanziari disponibili al Comitato o alla Delegazione.

Art. 93 L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza, secondo le indicazioni contenute nell'art. 17 comma 7 lettera a) dello Statuto.
2. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale; è convocata dal Presidente Regionale e, per quanto compatibili in analogia, si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
3. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere tenuta entro e non oltre il 15 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
4. L'Assemblea è il massimo Organo del Comitato Regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente spedita agli Affiliati almeno quindici giorni prima della data stabilita, ed inoltre con avviso esposto nella sede del Comitato.
5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto nella Regione, che ne rappresentino non meno di 1/3 del totale dei voti nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale straordinaria, per quanto compatibili.
7. Partecipano all'Assemblea gli Affiliati con diritto di voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo.
8. Ogni Affiliato avente diritto a voto può rappresentare per delega al massimo un altro Affiliato, purché le società affiliate nella Regione e aventi diritto a voto siano superiori a 50; oltre le 100 Società Affiliate si possono conferire due deleghe alla Società partecipante.
9. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Regionale quale unico componente della Commissione Verifica Poteri. I candidati alle cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri.
10. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo Regionale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali.

11. Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, il Revisore dei Conti Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, gli Arbitri effettivi e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Associato né direttamente né per delega.
12. I candidati alle cariche elettive del Comitato Regionale devono porre la propria candidatura, entro venti giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea, con lettera a mezzo pec, raccomandata o depositata direttamente presso il Comitato. La lettera, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità e la mancanza di cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto per assumere la titolarità della carica regionale a cui si intende concorrere, dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal candidato.
13. La Commissione Convalida Candidature è composta da tre membri i nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Sportivo Regionale quale unico componente della Commissione Convalida Candidature e se manca in regione un Giudice regionale può nominare un Giudice di altra regione.
14. Avverso le decisioni di mancata convalida di candidature gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Federale in relazione a quanto previsto dal precedente art. 50 comma 1. Le modifiche apportate dall'organo verificatore saranno comunicate al ricorrente e al Comitato Regionale.
15. Ogni Affiliato, ha facoltà di proporre motivato ricorso per omessa od errata attribuzione del numero di voti presenti sull'elenco ufficiale dei votanti, inviato a tutti gli affiliati e che forma parte integrante dell'avviso della convocazione dell'Assemblea medesima. Il ricorso va presentato entro le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Regionale al Tribunale Federale in relazione a quanto previsto dal precedente art. 50 comma 1. Le modifiche apportate dall'organo verificato saranno comunicate all'Affiliato ricorrente, alla Segreteria Generale e al Comitato Regionale che informa la Commissione Verifica Poteri.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, nonché alle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 94

Le attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale ordinaria:
 - a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato;
 - b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostituire l'intero organo ad eleggere singoli componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; si applicano per analogia le norme previste agli articoli 28 e 29 dello Statuto, con l'obbligo di effettuare l'Assemblea entro quarantacinque giorni dalla decadenza del Comitato.

Art. 95

Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati a maggioranza assoluta dai voti rappresentati in assemblea con le modalità contenute all'art. 56 comma 1 dello Statuto.
2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
3. Il Presidente Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre è responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.H. Il Presidente o il Delegato Regionale opera quale funzionario delegato ai sensi del Regolamento di Amministrazione FIH.
4. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.H. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali intestati alla FIH Comitato Regionale, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Rendiconto Consuntivo del Comitato Regionale.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto per il Presidente della F.I.H.

Art. 96 **Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri, che durano in carica per il quadriennio olimpico e non possono svolgere più di tre mandati.
2. Il Consiglio Regionale entra in carica solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Federale, che segue al controllo di legittimità delle operazioni assembleari e che si intende tacitamente intervenuta qualora siano decorsi trenta giorni dal deposito del verbale dell'Assemblea presso la Segreteria federale.
3. Qualora l'Assemblea Regionale non venisse ratificata dal Consiglio Federale, il medesimo provvede alla nomina di un Commissario che procederà alla convocazione di nuova Assemblea.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vicepresidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Il Consiglio Regionale provvede a nominare nel suo interno un Segretario con funzioni di redazione dei verbali del Consiglio.
6. Le deliberazioni del Consiglio Regionale aventi interesse organizzativo devono essere rese note mediante apposito Comunicato Ufficiale da inviarsi a tutti gli Affiliati appartenenti alla circoscrizione territoriale di competenza nonché alla Segreteria federale.
7. Il Consiglio Regionale organizza e controlla l'attività sportiva federale e l'attività promozionale svolta dalle Associazioni e Società sportive affiliate nel territorio, al fine di certificare i requisiti necessari, per esercitare il diritto di voto nella Assemblea nazionale e territoriale ai sensi dello Statuto.
8. Il Consiglio Regionale nomina la Commissione elettorale per le votazioni dei Rappresentanti Atleti e Tecnici che parteciperanno all'Assemblea Elettiva all'inizio di ogni quadriennio.
9. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
10. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione.
11. Della partecipazione dei Delegati Provinciali dispone l'art. 100, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 97 **Compiti del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
 - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina dell'Hockey e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo Rendiconto Consuntivo annuale, redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.H., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
 - c) L'osservanza, da parte degli Associati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza;
 - e) la predisposizione e l'approvazione del Preventivo Finanziario annuale da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Preventivo stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.H. entro quindici giorni dall'approvazione;
 - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Comitato.

Art. 98 **Gestione finanziaria**

1. La gestione finanziaria del Comitato Regionale fa parte integrante di quella della Federazione e deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal Consiglio Federale.
2. Tra il Consiglio uscente e quello subentrante deve sempre effettuarsi formale consegna mediante redazione in

contraddittorio tra i due Presidenti di apposito verbale recante in particolare la specifica dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali al momento del trapasso dei poteri.

3. Di eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente.
4. La gestione finanziaria dell'organizzazione territoriale è disciplinata dalle norme di contabilità previste nel Regolamento di Amministrazione della FIH.

Art. 99

I Delegati Regionali

1. Nelle regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'hockey nella circoscrizione di competenza, nonché lo svolgimento delle attività federali ufficiali.
2. Il Consiglio Federale, su proposta degli Associati della Regione, nomina il Delegato Regionale, due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività regionale.
3. Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale in quanto applicabili.
4. Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
5. Il Delegato Regionale opera quale funzionario delegato ai sensi del Regolamento di Amministrazione FIH. A fine anno deve inviare, oltre al Rendiconto Consuntivo, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
6. Il Delegato Regionale nomina la Commissione Elettorale di cui all'art. 96 comma 8.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

Art. 100

La Delegazione Provinciale

1. La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica dell'hockey nel proprio territorio di competenza.
2. Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo revoca.
3. Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.H. nell'ambito del Comitato Provinciale del CONI e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale.
6. Il Delegato Provinciale può partecipare alle Assemblee Nazionali.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 101

La Consulta dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.H. almeno una volta l'anno.
2. La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'attività territoriale.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Generale o suo delegato scelto fra i dipendenti della FIH.
4. Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

Art. 102

Entrata In Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.